

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2001

Presidenza del presidente NOVI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) *Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*

(351) *AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) *BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) *RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) *SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BRUNALE (DS-U)	8, 17, 19 e <i>passim</i>
DETTORI (Mar-DL-U)	12
GAGLIARDI, sottosegretario di Stato per gli affari regionali	11, 12
MARANO (FI)	4
* SPECCHIA (AN), relatore	3, 9, 10 e <i>passim</i>
* TURRONI (Verdi-U)	4, 6, 9 e <i>passim</i>
ZAPPACOSTA (AN)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	27

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663, sospesa nella seduta del 18 ottobre scorso.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge n. 628.

Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti 1.5 e 1.6.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6, ma con la richiesta di una integrazione.

PRESIDENTE. Lei, senatore Specchia, propone quindi una loro riformulazione non sostanziale?

SPECCHIA, *relatore*. Sì, signor Presidente. Nel caso in cui non venisse accolta dai presentatori, dovrei esprimere parere contrario.

Alcuni senatori ed anche il Governo hanno proposto, con altri emendamenti successivi, di eliminare la dizione «e le province autonome di Trento e Bolzano», lasciando la potestà della disciplina alle regioni; infatti, nella legge n. 157 del 1992 sostanzialmente vengono sempre chiamate in causa le regioni e non le province autonome.

Esprimo dunque parere favorevole a condizione che dai due emendamenti in votazione, di contenuto analogo, venga eliminato il riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti 1.5 e 1.6 accolgono la proposta di modifica chiesta dal relatore?

MARANO (FI). Sì, signor Presidente.

ZAPPACOSTA (AN). Anche io concordo.

PRESIDENTE. Poiché i senatori Marano e Zappacosta hanno accolto la proposta del relatore, il testo degli emendamenti si intende riformulato nel senso indicato dal relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.5 (Nuovo testo), presentato dal senatore Marano, identico all'emendamento 1.6 (Nuovo testo), presentato dal senatore Zappacosta e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti dall'1.7 all'1.194.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Regolamento, ricordo che «per la discussione e la votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano» (...) «le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni» temporali «alla presentazione degli emendamenti», normalmente previste per i procedimenti in Assemblea.

Chiedo l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 100 del Regolamento alla discussione e votazione in sede deliberante da parte di questa Commissione del – disegno di legge n. 628, che reca «integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE». In particolare, il comma 5 consente la presentazione, anche nel corso della seduta, di ulteriori emendamenti, purchè siano in correlazione con proposte emendative già approvate.

Chiedo, pertanto, di poter presentare un limitato numero di emendamenti correlati agli emendamenti 1.5 (Nuovo testo) e 1.6 (Nuovo testo), già approvati, al fine di contribuire a perfezionare il testo dei disegni di legge in titolo e ad arricchire la discussione su un tema di particolare rilevanza.

Si tratta peraltro, signor Presidente, della riproposizione a seguito di una riformulazione che li adegua al nuovo testo solamente di alcuni emendamenti già presentati dal Gruppo dei Verdi, e in particolare degli emendamenti 1.8, 1.10, 1.16, 1.36, 1.46, 1.49, 1.54, 1.59, 1.70, 1.74, 1.77, 1.78, 1.82, 1.86, 1.92, 1.99, 1.114, 1.118, 1.131, 1.140, 1.141, 1.142, 1.156, 1.159, 1.179 e 1.166, che mi appresto a presentare.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei dunque sostiene che il comma 1 dell'articolo 41 del Regolamento supera i limiti temporali previsti dall'articolo 100 del Regolamento medesimo.

Invoco gli articoli 53 e 55 del Regolamento, che concernono la programmazione dei lavori. Questi articoli sostanzialmente fissano due principi: quello della programmazione dei lavori in Aula e quello di un ordinato svolgimento della discussione degli articoli.

Nel momento in cui prevalesse la tesi esposta dal senatore Turroni, verrebbe meno la possibilità di ispirarci a questi due principi essenziali.

È questo il nocciolo del confronto regolamentare aperto dal senatore Turroni, al quale mi accingo a fornire una replica, che potrà anche essere oggetto di dibattito, sebbene non ritengo sia questa la sede appropriata.

L'articolo 100 del Regolamento stabilisce, ai commi 3, 4, 5 e 6, le regole che dovrebbero presiedere alla presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Senonché, nella prassi dell'Assemblea, ormai da moltissimo tempo ed in modo pacifico, le limitazioni temporali di cui al citato articolo 100 non trovano generalmente applicazione, essendosi adottato il criterio di presentazione degli emendamenti basato sulla fissazione di un termine che, ove possibile, precede, anche di alcuni giorni, l'esame degli articoli del provvedimento cui le proposte emendative si riferiscono.

Tale criterio trae origine dal principio, sancito dagli articoli 53, comma 1, e 55, comma 5, del Regolamento, in base ai quali «i lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione», nonché dall'esigenza di assicurare un'ordinata e comprensibile discussione degli articoli e degli emendamenti, esigenza che non potrebbe essere, con tutta evidenza, soddisfatta consentendo la presentazione, anche all'ultimo momento, di proposte emendative.

In particolare, in Assemblea non trovano generalmente applicazione i commi 4 e 5 dell'articolo 100 laddove prevedono che gli emendamenti, «se sono firmati da otto senatori», possono essere presentati fino ad un'ora prima dell'inizio della seduta o anche in corso di seduta, se «si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati». Ciò perché il termine speciale per la presentazione degli emendamenti, fissato di volta in volta per ciascun disegno di legge sulla base degli anzidetti principi, si sostituisce ai termini generali previsti dall'articolo 100 del Regolamento.

Ora, per quanto riguarda la discussione e la votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante, pur applicandosi in via generale le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, l'articolo 41, comma 1, del Regolamento esclude espressamente le «limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100». Da tale disposizione, pertanto, sembrerebbe potersi trarre la conclusione che in Commissione, durante la discussione in sede deliberante, non si applichino limiti temporali alla presentazione delle proposte emendative.

Senonché, anche per quanto riguarda i lavori delle Commissioni, tanto in sede deliberante quanto nelle sedi referente e redigente, sono da tempo applicati gli stessi criteri su menzionati per quanto attiene alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, criteri che traggono origine dai medesimi principi citati.

Conseguentemente, è evidente che consentire, in Commissione, la presentazione di emendamenti oltre il termine (con l'eccezione del relatore il quale, normalmente, può presentare proposte emendative anche in corso di seduta, ferma restando la possibilità per tutti i senatori di presentare subemendamenti ad esse riferiti) contrasterebbe con il principio della programmazione e, soprattutto, con l'esigenza di assicurare un ordinato e comprensibile esame di articoli ed emendamenti.

Per questi motivi, il richiamo al Regolamento avanzato dal senatore Turrone non può essere accolto.

Avanzo una proposta, perché facciamo parte della Casa delle libertà e, quindi, rispettiamo le libertà di tutti. Io sono comunque, nello svolgimento delle mie funzioni, una presenza terza, e pertanto non posso richiamarmi ad alcuna parte politica.

In via del tutto eccezionale ed in considerazione del fatto che dall'approvazione degli emendamenti 1.5 e 1.6 consegue la preclusione o l'assorbimento di circa 190 proposte emendative, la Presidenza può consentire ai presentatori di trasformare in emendamenti volti ad introdurre un capoverso aggiuntivo dopo il capoverso 1, quelle proposte emendative originariamente miranti ad aggiungere un periodo al termine del capoverso 1 e che possono assumere la forma di un capoverso autonomo.

Si tratta in particolare degli emendamenti 1.176, 1.180, 1.183, 1.184, 1.187, 1.189, 1.190, 1.191 e 1.194.

Questa è la proposta che viene avanzata dalla Presidenza: se lei non la accetterà, il suo richiamo al Regolamento non potrà essere accolto e proseguiremo i nostri lavori.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, la ringrazio moltissimo per il modo garbato che ha usato, per le considerazioni che ha svolto e per il rispetto che ha dimostrato nei confronti del ruolo dell'opposizione: mi permetto però di non accettare la sua proposta, per un motivo molto semplice. Ho letto gli articoli del Regolamento cui lei si è riferito, che riguardano la programmazione. Ebbene, l'articolo 53, relativo al programma dei lavori, e l'articolo 54, relativo al calendario dei lavori, non stabiliscono termini e modalità per la presentazione degli emendamenti. Un conto è calendarizzare un progetto di legge per l'Aula e un conto è iniziare la discussione: poi la discussione stessa e le modalità fissate da altri articoli stabiliscono come si svolgerà il dibattito.

Fra l'altro, con una modifica introdotta nel 1988, quindi in tempi assai recenti, abbiamo inserito l'articolo 41, che stabilisce le procedure che si devono adottare, signor Presidente: non quelle che Sauro Turrone o qualsiasi altro collega inventa lì per lì, ma che il Regolamento del Senato

ha stabilito e definito per la discussione e la votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante.

L'articolo 41 definisce le modalità con cui si presentano, si discutono e si votano gli emendamenti. Ciò rappresenta – mi rivolgo anche ad alcuni miei colleghi – una questione centrale rispetto al modo con cui, per esempio – , si può fare opposizione in Parlamento. Ritengo legittima l'interpretazione che lei ha dato, signor Presidente, anche se non la condivido. Lei ha utilizzato i precedenti, facendo riferimento alla programmazione dei lavori; io chiedo che vengano ascoltati i pareri degli Uffici e della Presidenza del Senato, ritengo che non ci possa essere alcunché, se non un'espressa decisione della Giunta per il Regolamento, che stabilisca l'applicabilità o no di una norma regolamentare, quando è espressa.

Mi richiamo alla sua attenzione e sensibilità: non ci troviamo di fronte ad una norma che non esiste, ad una assenza di norma e quindi, in base a quanto si è sempre fatto, si decide e si applica un principio in via interpretativa; siamo di fronte ad una norma precisissima, che stabilisce cosa si faccia e cosa non si faccia quando si esamina un progetto di legge in sede deliberante in Commissione. Tale è la questione, signor Presidente.

Nell'accettare la sua proposta – che rispetto moltissimo – di fatto decideremmo di non applicare una norma regolamentare. Ciò, però, non è nelle nostre disponibilità, signor Presidente: né nelle mie, né nelle sue. Non possiamo decidere che una norma regolamentare (che per noi è legge) non si applica: è una questione che non possiamo risolvere in questa maniera. Se, per così dire, accedessi alla sua proposta, accetterei una interpretazione del Regolamento che di fatto sopprime quanto statuisce una norma del Regolamento medesimo, che esula – quindi dalla materia che stiamo esaminando in questo istante: il diritto (poi entrerà più nel merito della questione) di presentare emendamenti, così come stabilisce il Regolamento, è espresso, preciso, definito e va salvaguardato. È stabilito persino che con otto firme si possono presentare emendamenti in qualsiasi momento.

Voglio attirare la sua attenzione sul fatto che considero questa una norma saggia. Infatti, se ci sbagliassimo (ed è successo tante volte), se approvassimo una norma sbagliata (perché nel modo in cui si lavora molto spesso si può pasticciare e approvare qualcosa per alzata di mano, velocemente, in modo sbagliato), chi se ne accorgerebbe? Otto colleghi possono presentare un emendamento e correggere l'errore. Ci troviamo di fronte ad una questione assai delicata.

Signor Presidente, ritengo che la sua interpretazione faccia riferimento ad articoli del Regolamento e a prassi che non trovano applicazione nella circostanza in questione. In questo caso non si tratta di interpretare, giacché gli articoli a cui mi sono riferito disciplinano in modo preciso cosa occorre fare quando si discute un disegno di legge in sede deliberante.

Lei, pertanto, non può opporre l'abrogazione *de facto* degli articoli ai quali mi sono richiamato. La invito, quindi, ad investire la Giunta per il Regolamento e la Presidenza del Senato di tale questione.

Infatti, qualora lei dichiarasse decaduti, perché assorbiti, questi emendamenti, verrebbe violato il mio diritto di vedere applicato il dettato di articoli del nostro Regolamento. Ripeto, la invito a investire della questione il Presidente del Senato e la Giunta per il Regolamento, in quanto unici organi preposti alla definizione di un problema di tale natura.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei ha ricordato le pratiche ostruzionistiche attuate in Commissione. Ha sollevato altresì una questione di grande rilevanza: l'esistenza di un contrasto tra Regolamento e prassi. Naturalmente riferirò al Presidente del Senato la contraddizione da lei rilevata, sarà poi compito di quest'ultimo procedere al riguardo.

È evidente, però, che dal momento in cui il Regolamento prevede che la Presidenza assicuri un ordinato andamento dei lavori, io non posso non richiamarmi ai principi sanciti dagli articoli 53, comma 1, e 55, comma 5, del Regolamento, altrimenti verrei meno ad una funzione a me specificamente attribuita.

Ripeto ancora una volta che il richiamo al Regolamento da lei avanzato non può essere accolto.

Proseguiamo pertanto l'esame degli emendamenti.

BRUNALE (*DS-U*) Signor Presidente, in relazione alle proposte emendative che in funzione dell'approvazione degli emendamenti 1.5 (Nuovo testo) e 1.6 (Nuovo testo) risultano precluse, e alla possibilità – da lei ricordata – di presentare nuovamente una serie di emendamenti che possono assumere la forma di un capoverso aggiuntivo dopo il capoverso 1, vorrei far presente al relatore che l'emendamento 1.194 potrebbe trovare forma di capoverso autonomo o comunque collocazione al termine del capoverso 3.

Nel corso della seduta precedente, il rappresentante del Governo e lo stesso relatore avevano evidenziato che il contenuto dell'emendamento, peraltro simile a quello di altri presentati dai colleghi della maggioranza, aveva una sua dignità. Propongo pertanto una riformulazione dell'emendamento che permetta di recepire al suo interno non solo gli ambiti territoriali di caccia (ATP) – come da me evidenziato – ma gli stessi comprensori alpini.

Nel momento in cui si applicano le deroghe sui territori provinciali, a nostro giudizio dovrebbero essere sentiti sia gli ambiti territoriali di caccia che i comprensori alpini.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già dimostrato la sua disponibilità a fare in modo che venga introdotto un capoverso aggiuntivo dopo il capoverso 1.

SPECCHIA, *relatore*. Prendo atto con piacere di questa sua disponibilità, auspicando peraltro che il collega Turroni voglia lavorare, insieme agli altri membri della Commissione, non in modo ostruzionistico ma per portare a termine il provvedimento in esame.

È chiaro che ognuno si assume le proprie responsabilità ed esercita il proprio ruolo, come nel caso del senatore Turroni che cerca di modificare le disposizioni del provvedimento. Quest'ultimo, però, alla fine verrà licenziato e sarà il cittadino ad esprimere il giudizio finale.

In merito alla questione sollevata dal collega Brunale, proporrò, quando arriveremo all'esame dell'emendamento 1.194, che sia volto ad introdurre un capoverso aggiuntivo dopo il capoverso 3: questa mi sembra, infatti, la collocazione più opportuna, anche allo scopo di ricomprensivi altri emendamenti aventi la stessa finalità.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, in relazione a quanto da lei affermato poc'anzi, i casi sono due: o lei consente oppure non consente qualcosa. Poiché c'è già stata la presentazione formale di un gruppo di emendamenti, lei deve consentirla per tutti gli emendamenti.

Signor Presidente, lei ha citato gli emendamenti 1.176 e 1.180. Io ho depositato i miei emendamenti e, se lei lo consente, deve farlo per tutti, non soltanto per l'1.194. Io ho depositato i miei emendamenti formalmente proponendole una questione che riguarda il Regolamento, dopodiché qualcun altro si è inserito nella discussione. Io non ho nulla in contrario, ma resta il fatto che i miei emendamenti sono stati già depositati.

PRESIDENTE. Senatore, i suoi emendamenti sono riferiti ad un testo che è stato sostituito integralmente. Come possiamo mettere in votazione emendamenti ad un testo che è stato sostituito integralmente da un emendamento precedentemente accolto?

Se invece si riferisce all'emendamento 1.176, lei indubbiamente ha ragione, perché nel momento in cui accettiamo di proseguire e di mettere in votazione l'emendamento 1.194, la Presidenza non può certo procedere ad un sorta di rituale rappsaglia nei suoi confronti, impedendole di passare alla votazione sugli altri emendamenti.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ho già depositato gli emendamenti riformulati. In ogni caso, quelli da lei elencati: 1.176, 1.180, 1.183, 1.184, 1.189, 1.190 e 1.191...

PRESIDENTE. Era la mia proposta!

TURRONI - (*Verdi-U*). ...sono riformulati in nuovi testi volti ad introdurre un capoverso aggiuntivo dopo il capoverso 1. Li ho già consegnati agli uffici.

PRESIDENTE. Questo era esattamente il contenuto della mia proposta. Infatti, avevo già detto che avremmo potuto esaminare questi emenda-

menti, nel momento in cui avessero assunto una forma di capoverso autonomo. Credo di essere stato garantista verso l'opposizione.

Naturalmente, senatore Turroni, lei comprende che sarà opportuno limitare temporalmente gli interventi su ogni emendamento.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, come relatore e anche come senatore, anche in base all'esperienza maturata da quattordici anni a questa parte in codesta Commissione, le chiedo - - e comunque dichiaro per la parte che mi riguarda - - che quanto viene deciso in questo momento non possa e non debba costituire un precedente. Rispetto alla questione sollevata dal senatore Turroni, lei ha espresso un orientamento valido per la seduta odierna, però è necessario che la Presidenza esprima un parere sulla questione che possa essere applicato da domani in poi. Fino ad adesso non era mai successo.

Ricordo che negli anni passati i nostri emendamenti sono sempre stati «falcidiati» ogniqualvolta veniva approvata una riformulazione degli emendamenti del Governo, del relatore o di qualcun altro. Adesso, per così dire, perveniamo ad un eccesso di democrazia.

Noi siamo per la libertà, come giustamente lei ci ha ricordato, signor Presidente, però vogliamo che vengano statuite delle regole che valgano per sempre.

Quindi - ripeto - al momento per noi questo non può costituire un precedente: è solo un episodio occasionale.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, ho già sottolineato che si trattava di una decisione assunta in via del tutto eccezionale e che non potrà essere considerata una consuetudine o una regola.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, col collega Turroni bisogna stare un po' attenti!

PRESIDENTE. Anche al fine di chiarire il fatto che certe decisioni di questa Presidenza non sono ispirate a principi di totale condiscendenza, voglio precisare che anche la Presidenza del Senato quando si è imbattuta in questioni analoghe ha avuto un comportamento non diverso e non dissimile, e ciò è avvenuto per tutta la passata legislatura.

TURRONI (*Verdi-U*). Sugli emendamenti che lei ha ammesso cercherò di intervenire per un solo minuto, signor Presidente. La ringrazio per il suo comportamento.

Aggiungo però, rispetto a quanto hanno detto i colleghi, che la questione regolamentare da me sollevata è di grande rilievo e, quindi, va al di là del provvedimento di cui ci occupiamo oggi. Sono contento che il Presidente la sottoporrà al Presidente del Senato, cosa che farò anche io con il mio Gruppo, perché - ripeto - credo sia una questione rilevante.

Per questo, accogliendo la proposta avanzata dal Presidente e tenendo conto del comportamento assunto, mi limiterò nello svolgimento temporale degli interventi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.176 (Nuovo testo).

TURRONI (*Verdi-U*) Signor Presidente, l'emendamento in esame fa riferimento esclusivamente ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della direttiva comunitaria. Mi permetto di dire che sono insufficienti, anzi spero che ciò costituisca uno dei motivi per cui questa legge - - mi auguro non diventi mai - tale - possa essere impugnata innanzi alla Corte costituzionale ed annullata: le direttive comunitarie si recepiscono o no, e non se ne possono recepire solo alcuni principi. In ogni caso cerco, con questi emendamenti, di introdurne altri.

Con l'emendamento 1.176 (Nuovo testo), si difendono perlomeno i coltivatori e le loro aree, che molto spesso sono oggetto di scorribande da parte di tanti seguaci di Diana.

SPECCHIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GAGLIARDI, *sottosegretario di Stato per gli affari regionali*. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.176 (Nuovo testo), presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.180 (Nuovo testo).

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. Ricordo, infatti, che la direttiva cui facciamo riferimento - concerne la conservazione - degli uccelli selvatici. Il testo appena approvato fa riferimento solamente ai principi e allo spirito degli articoli 1 e 2; ritengo, pertanto, che ciò non garantisca la tutela delle specie - - evidentemente quelle degli uccelli selvatici - - perché le deroghe non garantiscono in alcun modo che, invece di tutelare e conservare gli uccelli selvatici, se ne faccia una strage, così come vogliono i cacciatori, che sono i principali ispiratori di questo nefasto progetto di legge.

SPECCHIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GAGLIARDI, *sottosegretario di Stato per gli affari regionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.180 (Nuovo testo), presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Chiedo al relatore se, di qui in avanti, nel caso in cui esprima un parere contrario, lo possa motivare.

SPECCHIA, *relatore*. Una volta per tutte, esprimo parere contrario – sugli emendamenti riformulati – perché ritengo siano in contrasto con lo spirito dei disegni di legge in titolo. Tale parere non vale per l'emendamento 1.194.

GAGLIARDI, *sottosegretario di Stato per gli affari regionali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, perché si tratta di emendamenti contrari allo spirito della legge, teso a recepire una direttiva comunitaria. Altro sarebbe se ci trovassimo di fronte ad una modifica radicale della legge n. 157 del 1992.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.183 (Nuovo testo).

TURRONI (*Verdi-U*). Mi era chiarissima la motivazione per cui questo disegno di legge è da contrastare. L'emendamento precedente sosteneva la necessità di conservare le specie e lo spirito del disegno di legge non è certamente quello di conservarle, ma di ammazzarle, e quindi è in contrasto con la direttiva: l'ho detto e dimostrato in molte circostanze.

L'emendamento 1.183 (Nuovo testo) richiama l'articolo 6 della direttiva comunitaria, che vieta una serie di azioni contro la fauna selvatica che potrebbero mettere in pericolo la sua popolazione, distribuzione e il suo tasso di riproduzione nell'insieme della comunità.

Se vi fosse uno di questi rischi, la Commissione europea potrebbe rivolgere una raccomandazione allo Stato inadempiente disapprovando il suo comportamento. Ebbene, il nuovo testo, peggiorativo di quello del Governo, non sembra rifarsi agli articoli della direttiva comunitaria e pertanto non si richiama al rispetto dell'articolo 6 della medesima direttiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.183 (Nuovo testo), presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.184 (Nuovo testo).

TURRONI (*Verdi-U*). Qualora l'emendamento 1.184 (Nuovo testo) venisse respinto, e mi fa specie che il relatore abbia espresso un parere contrario, verrebbe finalmente smascherata la volontà che sostiene questo

disegno di legge. È evidente, infatti, che le deroghe non possono essere applicate laddove, negli ultimi cinque anni, vi sia stata un'eccessiva pressione venatoria.

In sostanza, poiché la direttiva impone la tutela delle specie selvatiche, l'emendamento stabilisce che nelle regioni nelle quali negli ultimi cinque anni si è rilevata una pressione venatoria eccessiva, non si applichino le misure previste.

Si tratta di un principio di buon senso e di totale rispetto della direttiva comunitaria. Per tale motivo raccomando l'approvazione dell'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.184 (Nuovo testo), presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.187 (Nuovo testo).

TURRONE (*Verdi-U*). L'emendamento 1.187 (Nuovo testo), come quelli precedenti, mette in evidenza la propensione, da me denunciata numerose volte, a disapplicare la direttiva comunitaria. Quest'ultima, infatti, stabilisce casi particolari, limitati e circoscritti, in ordine alla possibilità di catturare talune specie di uccelli, definite all'articolo 9 della direttiva medesima.

L'emendamento in votazione stabilisce quindi che le misure adottate non devono comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per le specie selvatiche sottoposte a protezione.

Pertanto, disattendere questo principio significa disattendere la direttiva nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.187 (Nuovo testo), presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.189 (Nuovo testo).

TURRONE (*Verdi-U*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 1.189 (Nuovo testo) che riguarda le zone del nostro territorio tutelate dal punto di vista paesaggistico. Se qualcuno volesse riflettere su come qualsiasi paesaggio viene modificato sia dall'azione degli uomini sia da quella degli altri esseri viventi che popolano il nostro pianeta, capirebbe che la tutela del paesaggio prevede anche la tutela di ciascuno degli elementi, antropici e fisici, che lo compongono.

La fattispecie prevista dall'emendamento 1.189 (Nuovo testo) stabilisce che all'interno delle zone tutelate dal punto di vista paesaggistico non

è mai consentito derogare in favore della caccia e contro la protezione delle specie.

Il testo presentato dal Governo, che falsamente si presenta come legge di recepimento della direttiva comunitaria, risulta peggiorato dagli emendamenti testé approvati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.189 (Nuovo testo), presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.190 (Nuovo testo).

TURRONI (*Verdi-U*). L'emendamento 1.190 (Nuovo testo) riguarda il bilanciamento dei poteri. Non possiamo pensare di affidare il potere in materia di deroghe esclusivamente alle Regioni, mantenendo per lo Stato solo il potere di essere informato, previsto dal comma 5. Infatti, anche se lo Stato viene informato della non corretta applicazione della deroga da parte delle Regioni, non ha alcun potere di intervenire su una deroga che esse esercitano per proprio conto.

In sostanza, lo Stato sembra privo di qualsiasi strumento per bilanciare un potere male esercitato dalle Regioni, e poiché tutti i poteri devono essere bilanciati, è necessario che anche in questo caso ciò avvenga.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.190 (Nuovo testo), presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.191 (Nuovo testo).

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, nel precedente emendamento 1.184 (Nuovo testo) sostenevo che queste deroghe non potessero riguardare quei territori nei quali la pressione delle doppiette avesse già causato dei danni alla popolazione delle specie che devono essere protette. Dobbiamo sapere che questa deroga riguarda specie che sono protette e quindi animali che non possono essere cacciati. Dov'è la maggiore concentrazione di doppiette, di pressioni venatorie e quindi dove sono le maggiori difficoltà per la fauna, anche per quella protetta? È evidente che si tratta di talune regioni dell'Italia Centro-Settentrionale ed, in particolare, della Lombardia, della Toscana, dell'Umbria e dell'Emilia Romagna.

Propongo, quindi, che in questa prima fase tali regioni non siano comprese tra quelle che possono applicare deroghe per la forte pressione venatoria che in esse è sempre esercitata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.191 (Nuovo testo), presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.195.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. Siamo rientrati nel canale ordinario ed io, riprendendomi la mia totale libertà, dopo averla ringraziata, signor Presidente, richiamo l'attenzione di tutti su un punto della questione che è alla nostra attenzione: non si sta applicando la direttiva, ma si sta scardinando nei fatti la legge sulla caccia.

Gli emendamenti che il sottoscritto aveva presentato, a parte il numero che poteva servire ad aprire una discussione, anche se è difficile farlo quando c'è una maggioranza così ampia...

SPECCHIA, *relatore*. È il popolo che l'ha deciso!

TURRONI (*Verdi-U*). Il popolo la pensa diversamente nel merito: quello che mi preoccupa è che la questione che stiamo esaminando non riguarda – come è stato detto qui più volte – il fatto che le posizioni assunte dipendono da un convincimento personale sull'attività venatoria.

Vorrei svolgere alcune considerazioni per cercare ancora una volta di spiegare il motivo per cui questa direttiva comunitaria non può prevedere che le leggi regionali consentano che si ricorra a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare, anche localmente, all'estinzione di una specie. Questo dovremo dirlo chiaro e tondo!

Così come dovremo sottolineare che ogni tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicate nell'allegato IV, lettera *b*), della direttiva 79/409/CEE è sempre vietato. Infatti, la legge n. 157 del – 1992 stabilisce in maniera inequivocabile che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.

Occorre, quindi, in primo luogo evitare che tale principio venga meno e che la deroga alle Regioni consenta di valutare e gestire la fauna selvatica su base locale, quasi che questa appartenesse ad un determinato territorio e non già, come evidentemente è, ad un intero Paese e all'intera comunità internazionale, come nel caso della fauna migratoria. Il concetto di prelievo in deroga, infatti, pur contenuto nella direttiva comunitaria n. 409 del 1979, non può essere in alcun modo confuso con un passaggio di competenze alle regioni delle funzioni di tutela, se non addirittura di proprietà della fauna selvatica, che invece rimangono in capo allo Stato. La direttiva comunitaria, infatti, si riferisce alla deroga non in funzione dell'attività venatoria, ma di un generale divieto di cattura e detenzione, da effettuarsi solo in modo misurato, su particolari specie, qualora sussistano

precisi casi, esplicitamente individuati. Pensare che venga deciso addirittura dalle province, sentiti gli ambiti territoriali di caccia, mi pare un principio che la nostra direttiva comunitaria non prevede in alcun modo.

Dunque, questa direttiva non parla – lo ripeto – di deroga in funzione dell'attività venatoria. Non c'è scritto in alcun punto dell'articolo 9 «attività venatoria» e assegnazione di compiti – come pretendete – a coloro che si occupano della caccia; questo non è previsto in alcun punto della direttiva comunitaria: semplicemente, non c'è scritto. Fate una cosa che viola la direttiva comunitaria. Essendo così largo l'intendimento a questo proposito, posso dire «fate una cosa,» posso usare il plurale, che non è *maiestatis*, ma neanche *modestiae*.

La deroga è dunque ammissibile in una quantità misurata, da stabilirsi volta per volta sulla base di criteri scientifici, e tra questi l'ampiezza della popolazione della specie su cui si deve intervenire, che non può essere valutata solo a livello locale, nelle zone subprovinciali degli ambiti territoriali di caccia: questo è il principio su cui si vuole fondare l'applicazione della direttiva.

Devono esistere casi di estrema gravità, dimostrati e documentati. La direttiva comunitaria lo prevede espressamente all'articolo 9: «nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità». Ciò non rientra nelle vostre proposte, perché non viene previsto alcun limite o alcun richiamo a tali limiti. Non ci sono né criteri scientifici, né casi di estrema gravità, né riferimenti a rischi per la salute e la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, le colture, il bestiame, i boschi, la pesca, le acque, la flora o le altre specie animali che vengono effettivamente e specificamente individuate.

Poiché solo ed esclusivamente in questi casi è possibile parlare di deroghe e questo concetto è stato esplicitamente ribadito anche dalla Corte di giustizia europea – che con la sentenza del marzo 1996 ha chiarito che la direttiva n. 409 del 1979 non permette l'esercizio della deroga per usi venatori, cioè per attività ricreative – cade qualsiasi presupposto che riguardi il modo in cui artatamente questa direttiva viene richiamata. Quest'ultima, infatti, non può in alcun modo costituire il grimaldello attraverso il quale vanificare la legge sulla caccia, alterando le ragioni e le modalità per cui si può derogare ad alcuni articoli della direttiva comunitaria, in attuazione dell'articolo 9 della medesima.

Il testo del Governo tratta la delega comunitaria come un semplice trasferimento alle regioni – o come sostiene qualcuno addirittura alle province, sentiti gli ambiti territoriali di caccia – della competenza di estendere l'attività venatoria su specie protette. Questo è il vero obiettivo del provvedimento in esame.

La violazione della direttiva comunitaria e l'obiettivo di estendere la caccia in deroga piuttosto che recepire la direttiva stessa mi spingono ad avanzare, ancora una volta, la proposta di limitare la deroga in questione, facendo divieto di «ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare anche localmente all'estinzione di una specie». È evidente, infatti, che l'estinzione di una specie è assolutamente esclusa dagli obiettivi della direttiva comunitaria ed anche dalla facoltà di deroga prevista dall'articolo 9.

Con gli emendamenti finora approvati, il testo presentato dal Governo, che già consideravo nefasto, viene notevolmente peggiorato, dando notevole spazio alle *lobby* venatorie che evidentemente hanno trovato ascolto, cosa di cui mi dispiaccio.

Ritengo, tra altro, che il divieto della caccia con mezzi di trasporto sia un elemento significativo e il fatto di non volerlo in alcun modo accogliere costituisce, a mio avviso, un errore assai rilevante. Sostengo che non vi debbano essere le condizioni di cui all'allegato IV, lettera *b*), della direttiva 79/409/CEE, vale a dire l'utilizzo di aerei, autoveicoli, battelli e così via.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo e per fare risultare a verbale quanto segue. Ho un grande rispetto per l'opinione di tutti i colleghi e ascolto sempre attentamente le motivazioni con le quali il mio amico e collega Turrone sostanzia i propri emendamenti; tuttavia, vorrei che nei suoi interventi tenesse conto della verità delle proposte avanzate da altri, non affermando – come ripetutamente è accaduto – cose non vere.

Mi riferisco in particolare all'emendamento 1.194, da me presentato, che fa riferimento all'attuazione delle deroghe da parte dei territori provinciali, sentiti gli ATC. Il principio in questione non viene assolutamente violato. Infatti, è ben diverso il problema della disciplina che la legge assegna alle Regioni in materia di recepimento della direttiva comunitaria. Dal punto di vista dell'attuazione, nei territori provinciali la gestione, come prevede la legge nazionale n. 157 (che io non disconosco affatto), avverrà ad opera di quegli organismi all'interno dei quali sono rappresentate non solo le associazioni venatorie, ma anche quelle ambientaliste, oltre alle imprese agricole (è questa, infatti, la composizione degli ATC), che avranno il compito di attuare quanto le leggi nazionali, la direttiva comunitaria e le leggi regionali stabiliranno in materia.

Questa è la verità, non una forzatura, e vorrei che in tal modo fosse letta, rispondendo ad un'esigenza di rispetto della dignità di ciascuno di noi.

Non mi permetto di dire che le argomentazioni sostenute nel merito dal collega Turrone stravolgono la normativa, non mi permetto di interpretarle a mio modo. Esse hanno una loro logica, una loro dignità dal punto di vista dei principi che il collega vuole salvaguardare. Tuttavia, quando ci si riferisce alle argomentazioni che altri colleghi propongono, vorrei fosse

riconosciuta ad esse la stessa dignità che io riconosco alle argomentazioni del senatore Turroni e del suo Gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.195, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.196.

TURRONI (*Verdi-U*). Nel dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento 1.196, torno a parlare delle deroghe e mi soffermo anche sull'osservazione svolta poc'anzi dal collega Brunale, di cui mi dispiaccio.

Desidero sottolineare che del disegno di legge in esame io contrasto l'obiettivo, cioè consentire la caccia in deroga. Se una direttiva emanata per consentire la caccia in deroga trova applicazione attraverso soggetti che a livello locale si occupano di caccia, perché esprimono pareri al riguardo, mi permetto di osservare che quell'applicazione a livello locale, così come proposta, rafforza la caratteristica negativa della legge. Non volevo offendere alcuno, né attribuire alcunché di particolare ai proponenti di emendamenti; mi sono più volte scagliato nei confronti di altri emendamenti che sono stati presentati – due dei quali approvati – su cui il relatore ha espresso parere favorevole, che mi preoccupano, perché peggiorano questo provvedimento. Tutti gli emendamenti che il sottoscritto ha presentato hanno invece un altro obiettivo: limitare fortemente le possibilità derogatorie di questo testo di legge, guardando alla tutela e alla protezione di specie animali protette. Quindi, queste due impostazioni sono diametralmente opposte.

Alcuni emendamenti sono volti a caratterizzare maggiormente la legge, in funzione della deroga per motivi di caccia; quindi, mi permetto di contrastare questi obiettivi, questi punti di vista, questa subordinazione dell'interesse generale di tutelare il patrimonio dello Stato, la fauna selvatica, per renderla disponibile a livello locale ai cacciatori. Questo è il motivo della contrarietà.

Il testo di legge in esame tratta la deroga comunitaria come un semplice trasferimento alle regioni della competenza di estendere l'attività venatoria sulle specie protette, né i richiami formali alla direttiva n. 409 del 1979 sono sufficienti a garantire che le regioni possano operare correttamente, visto che il disegno di legge del Governo non prevede la valutazione delle popolazioni su scala nazionale, né un efficace meccanismo di riscontro rispetto alla sussistenza delle cause su cui eventualmente applicare la deroga e neppure – fra l'altro – un criterio di definizione della quantità misurata degli animali che dovrebbero essere eventualmente abbattuti.

Voglio chiedere al rappresentante del Governo o al relatore di dirmi chi si occuperà di quanto prevede la direttiva comunitaria. Dato che non abbiamo alcuno che si preoccupa di queste cose, come possiamo pensare

di poter applicare efficacemente una direttiva comunitaria? Come facciamo, se non ci dotiamo di alcuno degli strumenti che la direttiva comunitaria richiama, prevede e ritiene che debbano essere posti alla base delle leggi che vengono fatte in sua esecuzione?

Quindi, non si tratta di essere a favore o contro la caccia, ma molto più banalmente di violare o no la direttiva comunitaria, che appare chiarissima non solo nello spirito e nell'interesse che intende tutelare, ma anche nel testo. L'iniziativa assunta viola la direttiva comunitaria, la sua chiarezza, il suo spirito, gli interessi da essa tutelati e non tiene conto in alcun modo del testo, che chiaramente rappresenta tutto questo.

Vale la pena sottolineare - - lo ricordo al relatore - - che la Corte costituzionale ha dichiarato, con la nota sentenza n. 272 del 1996, che eventuali deroghe a questa direttiva comunitaria sono di esclusiva competenza statale e non regionale e comunque non possono travalicare le prescrizioni delle stesse normative e direttive comunitarie, come si fa in questo caso, attuando una deroga per la caccia. Addirittura, nell'emendamento sul quale il relatore ha espresso parere favorevole (così come ha fatto il Governo), di quella direttiva comunitaria si richiamano solamente i principi indicati agli articoli 1 e 2, proprio perché non si vogliono applicare gli altri.

BRUNALE (*DS-U*). Mi scusi se la interrompo un attimo, ma lei ha sostenuto - e ha ragione - che la legge n. 157 ha già recepito integralmente la direttiva comunitaria; non ha disciplinato l'articolo 9, ma ha recepito la direttiva comunitaria.

TURRONI (*Verdi-U*). I tre articoli: all'articolo 2, all'articolo 4 e all'articolo 18/19.

BRUNALE (*DS-U*). Allora, se questo è vero, è una critica che io apprezzo, perché di fatto la direttiva va recepita tutta ed integralmente: lei ha perfettamente ragione!

TURRONI (*Verdi-U*). Infatti, a sostegno di questa più volte reiterata dichiarazione a proposito della direttiva, sostengo, come la Corte costituzionale ha dichiarato, che essendo queste deroghe di competenza esclusiva dello Stato, non possono travalicare le prescrizioni delle stesse normative e direttive comunitarie. La stessa Corte chiarisce poi che le Regioni non possono modificare gli indirizzi comunitari, se non in senso limitativo. Lo Stato stabilisce, in recepimento della direttiva, alcuni principi, che valgono per tutti; se le Regioni vogliono garantire maggiori diritti a tutti i cittadini, anche in relazione alla tutela della fauna, alla sua protezione - per me che sono un ambientalista agli stessi animali, che sono anch'essi portatori di diritti - ebbene, le Regioni possono garantire agli animali e ai cittadini maggiori diritti, introducendo maggiori limiti rispetto a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie. Non è però questo il caso perché tutte le volte - come ha detto il Ministro in questa sede - le regioni fanno esat-

tamente il contrario: cioè le leggi regionali aprono, spalancano e consentono la caccia in deroga, proprio quella che intendiamo contrastare decisamente.

Dovremmo tener conto del contesto di legalità e di diritto in cui le proposte di modifica normativa vengono avanzate e questo disegno di legge è fuori dal contesto normativo comunitario. È pertanto inevitabile che sarà – sottoposto – qualora venga malauguratamente approvato – ad un procedimento di violazione.

Per tale motivo credo che dobbiamo essere molto attenti quando vengono proposti emendamenti come l'1.196, in cui vengono richiamati i compiti attribuiti alle Regioni, stabilendo che esse devono adottare «tutte le misure necessarie rivolte ad assicurare la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei»; questi benedetti animali selvatici, specie migranti, non sono di proprietà delle Regioni, né delle province, o degli ambiti territoriali di caccia, tantomeno dello Stato nazionale, ma sono di proprietà europea, di tutti i cittadini europei.

Quindi, se intendiamo adeguare la nostra legislazione avendo a riferimento l'Europa nella quale siamo collocati e la direttiva comunitaria che dichiariamo di voler recepire, e la tutela degli equilibri naturali e delle specie di avifauna che sono in pericolo, non possiamo fare altro che richiamare questi principi nel nostro provvedimento.

.PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.196, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.197.

TURRONI (*Verdi-U*). Nell'esprimere il mio voto favorevole sull'emendamento 1.197, vorrei ricordare il testo degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva comunitaria.

Nel nostro lavoro, infatti, molto spesso non si tiene conto a sufficienza di quanto sostenuto dalla scienza, dalla cultura e, in questo caso, dalle direttive comunitarie. Pertanto, ritengo opportuno richiamare in modo veloce i contenuti delle norme in questione.

L'articolo 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri, tra cui l'Italia, devono adottare le misure necessarie ad instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1. I divieti previsti dalla norma sono di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote; di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

A questo proposito, fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, quali sono le azioni che ciascuna delle nostre Regioni può mettere in atto? Secondo quanto sostenuto dall'emendamento in esame, le Regioni possono e devono esclusivamente porre in atto azioni di protezione e di salvaguardia più rigorose di quelle elencate e che ho richiamato alla vostra attenzione e non introdurre l'uccisione e la cattura deliberata delle specie protette, come vuole fare chi intende porre in essere la caccia in deroga. Sembra infatti essere questo l'unico obiettivo della legge in esame.

Se consideriamo poi l'articolo 6 della direttiva, notiamo che in base alle sue disposizioni gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita, nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

Anche questa è una forte limitazione che le Regioni non possono disattendere; anzi, secondo l'emendamento da me presentato, devono rafforzare la tutela di queste specie.

Per quanto riguarda, invece, le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati. Siamo qui in una fattispecie, già regolamentata dalla cosiddetta legge sulla caccia del 1992, che stabilisce in che modo si può andare a caccia, quali sono le specie, i luoghi e le quantità di uccelli che possono essere catturati e, in ogni caso, i limiti dell'attività venatoria, essendo anche quella una legge per la tutela della fauna selvatica.

L'articolo 6 della direttiva al terzo comma stabilisce anche che gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Solamente in questi casi, come in quelli previsti nell'allegato III/1, e secondo quanto stabilito dalla legge n. 157 del 1992, la caccia può essere esercitata.

Le funzioni previste in modo esplicito dagli articoli 5 e 6 della direttiva comunitaria non vengono in alcun modo richiamate dal testo appena votato, laddove si fa riferimento solamente ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva. Quindi, è doveroso e necessario richiamare anche gli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva, giacché le misure rigorose, di cui vi ho dato talune indicazioni, sono espressamente menzionate nella direttiva.

Quindi, in base all'emendamento da me presentato, è possibile utilizzare la facoltà di deroga solo nel caso in cui vengano adottate misure di protezione e di salvaguardia più rigorose. Tuttavia, se ci riferiamo alla possibilità di mettere in pericolo la popolazione animale nella sua distribuzione geografica o nel suo tasso di riproduzione all'interno della comunità, sappiamo che la limitazione stabilita dall'articolo 6 della direttiva non può essere in alcun modo disattesa dagli Stati membri.

Ebbene, poiché la nostra preoccupazione è che questo provvedimento reiteri la volontà di consentire agli «sparacchiatori» di estendere la caccia in deroga a tutte le circostanze, riteniamo che i limiti espressi (livello della popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione) ci mettano in condizione di poter rispondere agli obblighi della direttiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.197, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.198.

TURRONI (*Verdi-U*). Quello in esame rappresenta un altro dei nodi del nostro provvedimento. È una sfida che rivolgo al nostro relatore e al rappresentante del Governo. Voi dite – per carità, sarà vero – di voler semplicemente ed unicamente recepire una direttiva comunitaria. Io propongo: «Ohibò, mettiamoli alla prova, vediamo fino a che punto vi è effettiva corrispondenza tra il dire e il fare».

Allora, la direttiva comunitaria verrebbe recepita per i motivi che sono indicati nella relazione al testo presentato dal Governo: vale a dire la direttiva n. 409 del 1979 si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione delle specie e disciplina lo sfruttamento e la conservazione degli uccelli selvatici nei territori degli Stati membri, attraverso alcuni divieti generali, quali la proibizione di uccidere, catturare, distruggere le specie di uccelli indicate nell'allegato I (articolo 4), divieti e limitazioni nel commercio delle specie suddette (articolo 6 e allegato III), indicazione delle specie che possono essere oggetto di caccia e di periodi di caccia (articolo 7 e allegato II), proibizione di alcuni mezzi e metodi di caccia (articolo 8, allegato IV). Ebbene, siamo di fronte ad un *bluff*, andiamolo a vedere!

Il *bluff* viene scoperto dall'emendamento 1.198. Volete fare un recepimento per una deroga secondo quanto indicato all'articolo 9, paragrafo uno, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e cioè nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna, oppure ai fini della ricerca: forse la ricerca viene fatta dai portatori di fucile? L'insegnamento forse lo fanno gli sparacchiatori, così come l'allevamento? La stessa cosa vale per la cattura in maniera rigidamente controllata, in modo selettivo oppure per la detenzione per impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità?

Si è detto nella relazione, l'hanno detto il relatore, coloro che sono intervenuti e persino i rappresentanti del Governo: non c'è alcuna volontà di fare caccia in deroga. Ebbene, si abbia la bontà di escludere i cacciatori dall'esercizio di queste deroghe! Si abbia la bontà di essere coerenti e, quindi, si approvi l'emendamento 1.198 che prevede: «i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, residenti e iscritti negli ambiti territo-

riali di caccia di propria competenza, non possono essere abilitati a partecipare alle attività di prelievo stabilite dalle deroghe di cui al presente articolo». Si stabilisce pertanto con questo emendamento che la deroga non può riguardare i signori cacciatori. Ripeto e torno a chiedere (*posco, reposco e flagito*) con insistenza ed in maniera reiterata: non è stata forse esclusa nelle dichiarazioni del rappresentante del Governo, del relatore e di tutti gli autorevoli colleghi la deroga in favore della caccia, quella che io, in maniera reiterata, insinuo essere il vero motivo per cui si fa questa legge? Se questa mia interpretazione è errata, ritengo che debba essere approvato l'emendamento 1.198.

La direttiva comunitaria, all'articolo 7 – come dicevo prima – stabilisce che in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità (quindi, non a livello provinciale, di ambito territoriale, regionale, localistico, perché altrimenti qualcuno ultrafederalista prevederebbe a livello di comune, di circoscrizione e così via) le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Questo è quello che è consentito, quello che la direttiva comunitaria prevede e che la nostra legge, che già la recepiva integralmente, consente di fare.

Quello che invece viene previsto in questo disegno di legge pregiudica le azioni di conservazione intraprese nell'area di distribuzione della fauna selvatica. Infatti, stabiliamo che si possa andare a caccia in zone protette e tutelate; possiamo consentire che si vada a caccia di specie nei confronti delle quali dovrebbero essere adottate misure maggiori di protezione; stabiliamo che si faccia questa deroga sulla base di pure e semplici decisioni che avvengono a livello regionale, senza tenere in alcun conto il fatto che il livello di popolazione delle specie protette, la loro distribuzione geografica e il loro tasso di riproduzione vengano valutati a livello comunitario, perché tutti i nostri parametri di riferimento sono a livello locale, sublocale, ultralocalistico. E non solo, si vuole che la gestione di questa baracca venga attuata attraverso titolari di licenze di porto di fucile, essendo questo il presupposto e l'unico obiettivo del disegno di legge in esame.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, ritengo sia giusto votare contro l'emendamento per la seguente ragione specifica.

Ho seguito molto attentamente l'intervento del senatore Turrone che ha evidenziato ragioni talvolta valide e talvolta meno valide. Ma con riferimento all'articolo 9, se ho capito bene l'intervento svolto dal collega Turrone, l'intento dell'emendamento in esame è – per così dire – quello di non consentire al mondo venatorio, ovvero ai cacciatori, di essere parte integrante interessata dall'attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria. Credo che questo non sia solo non formalmente possibile, ma più che sostanzialmente non possibile, ferme restando alcune esperienze, anche recenti. Cito, per esempio, quella che ha riguardato alcuni anni fa, in alcune regioni del nostro Paese, la diffusione della peste suina che, in quanto emergenza sanitaria, ha significato in estesi territori di molte

province (per esempio in Toscana), il coinvolgimento necessario e volontario delle persone con licenza di caccia e dei cacciatori, per poter ottemperare all'obbligo di salvaguardare la salute in quella realtà, anche dal punto di vista degli oneri a livello nazionale, con una caccia che era decisamente proiettata all'abbattimento della specie, per esempio, dei cinghiali e che, successivamente all'abbattimento, costringeva le ASL all'incenerimento delle carcasse; infatti, gli animali uccisi non erano, nemmeno dal punto di vista alimentare, utilizzabili e, quindi, non vi erano una finalità e un interesse di prelievo venatorio per fini di consumo. Credo che senza il contributo del mondo venatorio la peste suina in quegli anni sarebbe stata difficilmente fronteggiata.

Per questi motivi, considerato che l'interesse per la salute e la sicurezza pubblica è essenziale, va riconosciuto che il mondo venatorio ha partecipato attivamente in quel periodo alle finalità previste dall'articolo 9 della legge comunitaria, che il nostro ordinamento deve integralmente recepire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.198, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.199.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, è interessante quanto ha affermato il senatore Brunale: nessuno vieta che al posto dei cacciatori (così come previsto da questo disegno di legge impropriamente definito sulla protezione degli uccelli) si possano utilizzare altri soggetti, ad esempio i militari. In realtà, non ci troviamo di fronte ad una emergenza sanitaria come la peste suina, ma a qualcosa di diverso: l'esigenza di consentire ai cacciatori una facoltà in deroga alla normativa sulla caccia.

A proposito del presente emendamento, vorrei riportare indietro le lancette della storia solo per un attimo. Ricorderete senz'altro un mio concittadino, ancora assai apprezzato da taluni settori della maggioranza, che aveva stabilito che si potesse andare a caccia nei fondi dei coltivatori per far esercitare i possessori di doppiette all'uso delle armi. Con tale norma, introdotta da quel mio concittadino, si ledeva proprio quel diritto di proprietà così tenacemente difeso dall'attuale maggioranza. Capisco che l'originaria cultura di quel mio concittadino aveva radici socialiste e quindi nemiche della proprietà privata; tuttavia, in funzione forse di quella sua antica idea era stata lesa l'inviolabilità della proprietà privata. Ne è prova il fatto che, se entrassi senza armi nel campo di proprietà di qualcuno, questi mi potrebbe denunciare per violazione della sua proprietà, mentre se fossi armato di fucile e detentore di licenza, tale violazione non sussisterebbe. Stiamo parlando di un diritto fondamentale, previsto anche dalla Costituzione repubblicana.

La norma che propongo, intende restituire ai proprietari dei fondi il diritto di decidere ciò che può avvenire sulla loro proprietà, anche perché oggi non sussistono più quei motivi di esercitazione all'uso delle armi che indussero un tempo all'introduzione di una limitazione alla proprietà privata (limitazione che riguarda soltanto una speciale categoria di cittadini, quella dei cacciatori e non chi si diletta nella corsa podistica, nell'equitazione o nel *trekking*).

Per queste ragioni, ritengo che l'emendamento in esame possa trovare il consenso dei presenti: solo così i proprietari dei terreni agricoli potranno decidere se quella deroga prevista dal provvedimento debba trovare applicazione nella loro proprietà oppure no, tenuto conto che la deroga è prevista con l'intento di tutelare le coltivazioni agricole. Se vogliamo prevedere una tutela, lasciamo ai diretti interessati il diritto di esercitarla.

Certamente ricorderete quel *referendum* che ha visto 19 milioni di italiani votare contro la caccia, quella stessa caccia che state pervercacemente difendendo in questa circostanza: a sostenere le ragioni di quel *referendum* erano proprio le organizzazioni dei coltivatori diretti, che vedevano nella caccia una minaccia all'integrità delle loro proprietà, delle loro coltivazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.199, presentato dalla senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200. TURRONI (*Verdi-U*). Questo emendamento, sotto altra forma, riprende il contenuto dell'emendamento precedente. Prima si trattava della possibilità soggettiva dei proprietari, dei conduttori di terreni, di coloro che si occupano della coltivazione, di stabilire se far entrare nei loro terreni i cacciatori esercitando la deroga in favore della caccia che questa legge purtroppo prevede; in questo caso la proposta emendativa ha un altro obiettivo: salvaguardare i fondi agricoli e circoscrivere i luoghi fisici nei quali la deroga può essere esercitata. Si evidenziano i luoghi nei quali la deroga è bene che non venga applicata. Si tende in sostanza a salvaguardare alcuni luoghi specifici.

In questi giorni sto leggendo degli articoli molto divertenti. I parchi nazionali generalmente si preoccupano di salvaguardare alcune specie anche perché questa salvaguardia rientra tra i motivi per cui i parchi sono istituiti. Vicino a casa mia c'è un parco molto importante, nel quale è presente da sempre una piccola popolazione di lupi che si è sempre nascosta in quelle foreste meravigliose e lì ha trovato la possibilità di sopravvivere agli stermini che si sono verificati fino ad anni assai recenti.

Questa piccola popolazione, insieme a quelle presenti in Abruzzo e in Calabria, ha costituito il nucleo dal quale è ricomparso il lupo in Italia, grazie all'attività di studio di tanti nostri ricercatori. Insomma, intorno a queste popolazioni di lupi si sono rafforzati e a volte si sono costituiti al-

cuni parchi nazionali. Ebbene, in prossimità di questo parco recentemente è successo che qualche capra sia stata uccisa. Cosa sta avvenendo? Sta succedendo quello che anche la tradizione popolare, purtroppo, ha insegnato a noi tutti fin da piccoli, cioè si è fatto appello all'urlo «al lupo al lupo» e non ci si è limitati a riconoscere i danni, di fronte ai quali i cittadini hanno pure il diritto di vedersi ripagati, perché è stato proposto di sterminare questa popolazione straordinaria di lupi.

Allora dobbiamo sapere che in quel caso ci troviamo di fronte alla presenza di una popolazione che fa sì che luoghi molto belli diventino luoghi straordinari e di assoluta eccellenza proprio per la presenza del lupo, così come in Abruzzo la presenza del camoscio o dell'orso rende straordinari alcuni luoghi; considerazioni analoghe valgono per gli stambecchi del parco dello Stelvio e così via. Non solo i paesaggi, ma la presenza di questi animali rende importanti i siti naturali e li rende meritevoli della tutela più alta. Ci troviamo ancora una volta di fronte a specie che magari dal punto di vista della dimensione e dal punto di vista della capacità di suscitare interesse e di colpire l'immaginario collettivo sono assai poco rilevanti, ma ciascuna di queste specie, dalla più piccola alla più grande, è importante per l'ecosistema, per l'equilibrio generale perché una volta scomparsa non è più possibile in alcun modo riprodurla.

Per questi motivi non ci sono danni a fondi agricoli che possano richiedere che alcune specie minacciate come i lupi (magari proprio per l'esigenza di tutelare i cittadini dai danni ad alcune coltivazioni) possano essere cacciate. Il nostro Paese ha una grande sovrapproduzione alimentare e molte produzioni agricole vengono annualmente distrutte sotto le ruote dei trattori. Molti prodotti, a volte, non possono essere utilizzati economicamente e di fronte a tutto questo non si può rispondere cacciando specie animali in estinzione. Non possiamo accettare questo punto di vista e per questo sosteniamo che le ragioni legate all'agricoltura non possono costituire un motivo per accanirci contro piccoli animali le cui caratteristiche, la cui piacevolezza e necessità di mantenimento sono stabilite anche da una direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 628

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano nell'ambito del proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto delle proprie competenze, dei principi stabiliti dalla presente legge e delle disposizioni della citata direttiva.

2. Le deroghe possono essere previste solo per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e devono precisare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

3. Le deroghe possono essere disposte solo previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti, anche al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema e non possono avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonchè all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».

EMENDAMENTI

1.5

MARANO

Sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva CEE 409/79 del Consiglio del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge».

1.5 (nuovo testo)

MARANO

Sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva CEE 409/79 del Consiglio del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge».

1.6

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva CEE 409/79 del Consiglio del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della presente legge».

1.6 (nuovo testo)

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva CEE 409/79 del Consiglio del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della presente legge».

1.7

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura degli uccelli selvatici mediante l'uso del fucile, dell'arco o del falco è vietato».

1.13

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'esigenza di non comprimere ulteriormente il diritto di proprietà dei titolari dei fondi agricoli».

1.14

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «Fatte sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE».

1.15

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «A titolo di sperimentazione, per il solo anno 2002».

1.16

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «limitatamente al 2003».

1.17

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la tutela del patrimonio indisponibile dello Stato».

1.18

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «Tenuto conto dell'interesse nazionale di prevenire, anche localmente, la scomparsa o la minaccia di estinzione di qualsiasi specie di uccello selvatico.».

1.19

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti».

1.8

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole da: «Le regioni» fino a: «proprio territorio» con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, disciplina con proprio decreto».

1.10

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole da: «Le regioni» fino a: «proprio territorio» con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio disciplina, con proprio decreto».

1.9

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole da: «Le regioni» fino a: «disciplinano» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 marzo 2002 un decreto contenente i principi ed i limiti ai quali debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel disciplinare».

1.21

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «il Governo è delegato, entro ventiquattro mesi dall'approvazione della presente legge, ad emanare norme che».

1.25

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «istituiscono osservatori delle specie migratrici e sui loro ritmi evolutivi e».

1.27

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «promuovono la caccia con l'arco in sostituzione di quella con il fucile».

1.28

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «, a condizione che la data di inizio della stagione venatoria sia posticipata al 1° dicembre di ogni anno».

1.29

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «prevedendo almeno due settimane di silenzio venatorio al mese,».

1.30

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «fra le cui attività figura la devoluzione di una cifra di almeno 200 miliardi ogni anno per programmi a fini di conservazione faunistica».

1.31

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «le quali abbiano proceduto al rinnovo dei componenti delle commissioni per gli esami di caccia al fine di rendere più rigorose le prove».

1.33

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «delle quali non vi sia passaggio di uccelli migratori».

1.34

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «dove la fauna non abbia presentato forma di tularemia nè patologie transmissibili negli ultimi dieci anni».

1.35

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «nelle quali siano stati istituiti corsi a pagamento per i cacciatori sulle caratteristiche morfologiche, comportamentali e trofiche degli animali selvatici».

1.44

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «nelle quali in numero degli uccelli protetti feriti nell'attività di caccia sia inferiore alle 100 unità per anno».

1.36

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «le cui leggi e delibere sulla caccia non abbiano subito bocciature dai commissari di Governo negli ultimi dieci anni».

1.37

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «i cui atti in materia ambientale o venatoria non siano stati impugnati dalle associazioni ambientaliste».

1.38

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «nei cui ambiti territoriali di caccia non figurano esponenti dell'associazione Ekoclub».

1.39

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «ove non si trovino impianti per la cattura degli uccelli».

1.40

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «qualora hanno proceduto alla reintroduzione di almeno cinque specie selvatiche autoctone, scomparse a causa della pressione venatoria».

1.41

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «se hanno rinunciato alla pratica del ripopolamento».

1.42

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «unicamente quelle che hanno esercitato particolari forme di tutela della fauna tali da avere riconoscimenti dai preposti organismi internazionali, compresi quelli europei».

1.43

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «laddove il numero degli agenti venatori sia non inferiore ad uno ogni trenta cacciatori».

1.45

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «per le quali la densità degli agenti del Corpo forestale dello Stato sia almeno di uno ogni venti cacciatori».

1.46

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «, una volta raggiunti soddisfacenti livelli di parametri ambientali sulla base delle valutazioni espresse dagli istituti scientifici di ricerca».

1.47

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «dopo avere effettuato opere di recupero ambientale e rinaturalizzazione dei corsi d'acqua».

1.49

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «solo quelle che hanno perseguito il bracconaggio con particolare impegno, anche procedendo a nuove assunzione del settore dei controlli».

1.55

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «rimboschite per almeno il 50 per cento».

1.56

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «purché non abbiano effettuato ripopolamenti con fasianidi».

1.57;

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «dedite alla piantumazione di specie arboree con germoplasma autoctono in misura non inferiore al 31 per cento del territorio».

1.58

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «di estensione superiore a 300 chilometri quadrati».

1.61

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», inserire le parole: «nelle quali non si pratica l'agricoltura in misura superiore al 5 per cento del territorio».

1.62

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», inserire le parole: «con una densità di cacciatori inferiore ad uno per 10 chilometri quadrati».

1.63

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», inserire le parole: «in cui non si sono registrate violazioni alle norme penali sulla caccia negli ultimi tre anni».

1.65

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «consapevoli di dover promuovere ogni misura per scongiurare la riduzione della variabilità genetica».

1.66

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «i cui territori siano interessati, anche parzialmente, dalla convenzione di Ramsar sulle zone umide».

1.67

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «procedono alla rimessa in pristino degli habitat per gli insettivori».

1.68

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «nelle cui finalità vi sia la produzione biologica anche attraverso la tutela degli uccelli insettivori».

1.70

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «, stipulate convenzioni con le associazioni ambientaliste per la diffusione delle politiche europee sull'ambiente, sulla fauna».

1.72

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «da parte delle quali vi sia stata piena ottemperanza ai pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

1.73

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «interessate da almeno tre parchi nazionali sul loro territorio».

1.75

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «consapevoli dell'esigenza di nuove misure ambientali in materia di fauna alle quali destineranno non meno del 5 per cento del bilancio».

1.76

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «i cui assessorati all'agricoltura, caccia e pesca siano retti da esponenti delle associazioni ambientaliste».

1.77

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «nel cui territorio il patrimonio faunistico abbia registrato un incremento del 27 per cento nell'arco di un quinquennio».

1.78

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «valutano opportuno procedere all'applicazione di tutte le direttive europee relative alla biodiversità».

1.79

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «si impegnano a porre come priorità dei loro obiettivi tutte le convenzioni internazionali sull'ambiente compresa quella di Rio di Janeiro».

1.80

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «considerando proficua ogni politica di crescita del turismo naturalistico e dunque dopo aver ristretto la stagione venatoria a giorni trenta».

1.81

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «per le quali le attività turistiche sono preminenti rispetto all'attività venatoria così da aver posticipato l'apertura della caccia di almeno due mesi».

1.82

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «dopo aver istituito comitati scientifici per valutare le capacità riproduttive della fauna in rapporto alla pressione venatoria».

1.94

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «in cui gli ambiti territoriali di caccia sono inferiori ai 500 ettari».

1.98

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «in cui il numero dei cani da caccia in stato di abbandono è inferiore a 300 unità».

1.99

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «nel cui territorio vi è un numero di cacciatori inferiori a diecimila».

1.52

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «a seguito della promozione attraverso specifici bandi, della presenza delle donne tra gli agenti venatori, secondo il principio delle pari opportunità».

1.50

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «che promuovono, attraverso specifici bandi, la presenza di donne tra gli agenti venatori, secondo il principio delle pari opportunità».

1.26

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «che hanno posto il limite di carriera giornaliero ad un capo per cacciatore».

1.32

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «che hanno avviato la reintroduzione della lince e di altri predatori scomparsi nel loro territorio».

1.48

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «, che hanno presentato il rapporto annuale sulla caccia previsto dall'articolo 33 con continuità nel pieno rispetto della normativa».

1.51

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno incrementato del 50 per cento il numero degli agenti venatori».

1.53

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione dei fondi europei finalizzati esclusivamente alla tutela della fauna selvatica».

1.54

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno promosso forme di collaborazione scientifica con altri paesi europei in materia di avifauna».

1.59

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno condotto censimenti della fauna su tutto il territorio regionale».

1.60

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», inserire le seguenti: «che non hanno sbocco al mare».

1.64

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», inserire le parole: «che hanno una superficie protetta non inferiore al 42 per cento del territorio».

1.69

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che praticano l'agricoltura biologica su almeno il 50 per cento del territorio».

1.71

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno emanato, negli ultimi sei anni, calendari venatori con riduzione delle specie cacciabili».

1.74

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno istituito corridoi biologici per gli spostamenti della fauna selvatica tra le diverse aree protette».

1.83

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le seguenti: «che prevedono esami per la licenza di caccia particolarmente rigoroso».

1.84

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno promosso campagne per la tutela degli ecosistemi acquatici e per il ripristino dei sistemi paludosi».

1.85

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno condotto programmi di studio internazionali sull'avifauna in collaborazione con la Royal Society for the protection of birds».

1.86

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno proceduto all'inanellamento di almeno 50.000 migratori a fini di ricerca negli ultimi tre anni».

1.87

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno avuto superfici boscate percorse dal fuoco in percentuale inferiore allo 0,01 per cento del territorio».

1.88

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che vietano la caccia nella giornata del sabato».

1.89

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno istituito programmi di educazione ambientale per i cacciatori».

1.90

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno istituito centri di recupero per i rapaci feriti».

1.91

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno proceduto alla cattura di non più di 300 richiami per la caccia di appostamento».

1.92

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno concesso negli ultimi tre anni non più di 300 autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso».

1.93

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno ripristinato gli habitat della fauna per una superficie inferiore ai 20.000 ettari».

1.95

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno vietato la caccia nei terreni percorsi dal fuoco negli ultimi 10 anni».

1.96

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che non hanno effettuato la preapertura della stagione venatoria negli ultimi cinque anni».

1.97

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le parole: «che hanno istituito un numero di parchi regionali superiori a sette».

1.20

BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Al capoverso 1, dopo le parole: «Le regioni» sopprimere le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.100

TAROLLI

Al capoverso 1, dopo le parole: «regioni», le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse.

1.101

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al comma 1, capoverso 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano»

1.102

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano»

1.22

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «che abbiano istituito lungo le rotte di migrazione dell'avifauna le zone di protezione di cui all'articolo 1, comma 5, e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.23

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «che non rientrino nei casi di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, della presente legge».

1.24

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «che abbiano adottato norme a tutela delle specie cacciabili».

1.103

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «di Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «valutata preventivamente l'entità delle popolazioni naturali con specifici studi che non possono avere durata inferiore a tre anni».

1.104

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «di Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «procedono al raddoppio del territorio protetto e escludono la caccia dalle località che si trovano ad oltre 400 metri sul livello del mare e».

1.105

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «di Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «vietano la caccia ai piccoli uccelli e».

1.106

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «di Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «vietano la caccia delle specie migratrici che a livello europeo sono riconosciute in condizione di diminuzione numerica e».

1.107

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «di Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «sospendono la caccia per cinque anni e ristabiliti pieni equilibri ambientali».

1.108

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «di Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «sospendono la caccia per cinque anni e dopo tale periodo».

1.109

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «di Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «considerano fondamentale e ineludibile il benessere degli animali e».

1.110

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «di Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «conducono studi sulla condizione della fauna selvatica e».

1.111

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «e di Bolzano» inserire le seguenti: «al fine di mantenere gli equilibri naturali delle specie di avifauna,».

1.112

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «e di Bolzano» inserire le seguenti: «d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali».

1.114

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «Bolzano» inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni confinanti».

1.115

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

*Al capoverso 1, dopo la parola: «Bolzano» inserire le seguenti: «pre-
vio il parere del Ministro dell'agricoltura».*

1.116

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

*Al capoverso 1, dopo la parola: «Bolzano» inserire le seguenti: «sen-
tito il Ministro dell'agricoltura».*

1.12

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

*Al capoverso 1, sostituire le parole da: «disciplinano» fino a: «dero-
ghe previste» con le seguenti: «provvedono, in base al livello di popola-
zione e distribuzione dell'avifauna nel loro territorio, all'eventuale applli-
cazione delle deroghe previste».*

1.11

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire la parola: «disciplinano» con le seguenti: «esercitano, al fine della tutela della fauna selvatica e degli habitat minacciati.».

1.117

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire la parola: «disciplinano» con le seguenti: «sono autorizzate a disciplinare direttamente solo per il 2002.».

1.118

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire la parola: «disciplinano» con le seguenti: «traspongono nella normativa regionale le disposizioni nazionali che consentono di disciplinare.».

1.119

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire la parola: «disciplinano» con le seguenti: «non possono attuare con legge.».

1.121

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «preservando il livello attuale di presenza sul territorio di specie di uccelli selvatici.».

1.122

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «previa intesa con le province».

1.124

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «sulla base delle indicazioni delle associazioni ambientaliste».

1.126

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «in conformità alla presente legge e».

1.127

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «con apposita legge regionale che sospende la caccia a tutta la specie prevista dall'articolo 18».

1.128

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «preservando il livello attuale di presenza sul territorio di specie di uccelli selvatici.».

1.129

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «garantendo la salvaguardia delle specie e delle sottospecie minacciate sul piano locale.».

1.130

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «in modo da non ridurre la fauna selvatica in quanto patrimonio indisponibile dello Stato.».

1.131

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «a partire dal gennaio 2008.».

1.132

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «a fini della protezione così come definita dall'articolo 10, comma 4.».

1.133

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «disciplinano» inserire le seguenti: «garantendo la salvaguardia delle specie e delle sottospecie minacciate sul piano locale.».

1.136

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sopprimere le parole: «nell'ambito del proprio territorio».

1.137

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole: «proprio territorio» con la seguente: «regionale».

1.138

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole: «proprio territorio» con le seguenti: «suddiviso su base provinciale».

1.139

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «territorio» inserire le seguenti: «previo parere dell'Istituto per la Fauna selvatica (INFS)».

1.140

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «territorio» inserire le seguenti: «sentiti i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane».

1.141

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprio territorio» inserire le seguenti: «, in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con quello delle politiche agricole e forestali,».

1.142

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «nell'ambito del proprio territorio» inserire le seguenti: «per una superficie non superiore al 7 per cento».

1.143

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «nell'ambito del proprio territorio» inserire le seguenti: «con l'eccezione delle zone agricole comunemente interessate dalla caccia».

1.144

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprio territorio» inserire le seguenti: «mantenendo sempre la presenza della fauna selvatica ad un livello che corrisponda alle esigenze ecologiche,».

1.145

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprio territorio» inserire le seguenti: «, con il consenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e di quello delle politiche agricole e forestali,».

1.146

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «del proprio territorio» inserire le seguenti: «tenendo conto prioritariamente del mantenimento degli equilibri degli ecosistemi».

1.147

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprio territorio» inserire le seguenti: «, con il consenso del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio,».

1.148

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprio territorio» inserire le seguenti: «nell'esclusivo interesse della salute e della sicurezza pubblica».

1.149

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprio territorio» inserire le seguenti: «mantenendo sempre la presenza della fauna selvatica ad un livello che corrisponda alle esigenze ecologiche.».

1.150

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprio territorio» inserire le seguenti: «eccezion fatta per le aree ricomprese nelle zone umide.».

1.151

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprio territorio», inserire le seguenti: «, in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.».

1.152

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «modalità di», inserire la seguente: «eventuale.».

1.153

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «modalità di esercizio delle» aggiungere la seguente: «eventuali».

1.154

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire la parola: «esercizio» inserire le seguenti: «puntuale esecuzione».

1.155

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «esercizio» aggiungere le seguenti: «non ripetibile».

1.156

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «delle deroghe» inserire le seguenti: «adeguatamente motivate».

1.157

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «previa intesa con il Ministero dell'ambiente».

1.158

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979» aggiungere le seguenti: «e comunque subordinate all'autorizzazione da parte del proprietario o del conduttore del fondo».

1.159

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto delle proprie competenze, dei principi stabiliti dalla presente legge e delle disposizioni della citata direttiva» con le seguenti: «conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 e ai principi ed alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della medesima direttiva».

1.160

BERGAMO, MONCADA

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto delle proprie competenze, dei principi stabiliti dalla presente legge e delle disposizioni della succitata direttiva» con le seguenti: «conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 e ai principi ed alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva».

1.161

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole da: «concernente la conservazione» fino a: «selvatici,» con le seguenti: «sulla salvaguardia e la conservazione degli uccelli selvatici».

1.163

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «uccelli selvatici» aggiungere le seguenti: «con esclusione della possibilità di deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 5 della stessa direttiva.».

1.164

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «uccelli selvatici» inserire le seguenti: «assicurandone la protezione a breve e lungo termine con l'adozione di appositi piani di salvaguardia.».

1.165

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «selvatici,» aggiungere le seguenti: «come provvedimenti straordinari che si prestino esclusivamente ad applicazioni concrete, puntuali e relative al verificarsi di eventi eccezionali.».

1.166

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo la parola: «selvatici,» aggiungere le seguenti: «attraverso leggi regionali che limitano la disciplina in deroga al verificarsi di eventi eccezionali.».

1.168

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole: «delle proprie competenze» con le seguenti: «degli obiettivi, delle finalità e delle norme della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

1.169

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprie competenze» aggiungere le seguenti parole: «e comunque garantendo la facoltà dell'imprenditore agricolo di impedire l'accesso al fondo».

1.170

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «proprie competenze» aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998».

1.171

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «anche a tutela della proprietà privata agricola».

1.172

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, sostituire le parole da: «e delle disposizioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria di tutela ambientale e faunistica».

1.173

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nell'interesse preminente della tutela e della conservazione degli uccelli selvatici».

1.174

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «citata direttiva» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè della Convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979».

1.175

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti le parole: «che tuttora non si applica alle aree agricole private».

1.176

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «le deroghe in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non hanno effetto in aree agricole private».

1.177

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, alla fine, dopo le parole: «citata direttiva» aggiungere le seguenti: «qualora lo stato abbia accertato l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE».

1.178

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «della citata direttiva» aggiungere le seguenti parole: «previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.179

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «citata direttiva» aggiungere in fine le seguenti: «come anche della legge 5 agosto 1981, n. 503».

1.180

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «sono inapplicabili deroghe che abbiano per effetto conseguenze sulla tutela delle specie».

1.181

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «su parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali».

1.182

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «acquisito preventivamente il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle politiche agricole e forestali».

1.183

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «nell'ambito dell'esercizio delle deroghe di cui al presente comma, deve essere sempre esclusa la possibilità di deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE».

1.184

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, infine aggiungere le seguenti parole: «le misure di cui al presente comma non si applicano alle regioni che abbiano rilevato una pressione venatoria eccessiva negli ultimi cinque anni, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica».

1.185

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «citata direttiva» aggiungere le seguenti: «come anche della legge 5 agosto 1981, n. 503».

1.186

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «citata direttiva» aggiungere le seguenti: «nonchè della Convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979».

1.187

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione della fauna».

1.188

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «citata direttiva» aggiungere le seguenti parole: «, fermi restando i divieti e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 13 e 21 della presente legge».

1.189

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «non è mai consentito derogare nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

1.190

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«il potere delle regioni nel disporre le deroghe è propositivo, essendo rimesso allo Stato il potere di negarle».

1.191

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, in fine le seguenti parole:

«Le regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna sono escluse dall'esercizio delle deroghe a causa della forte pressione venatorie».

1.192

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, in fine le seguenti parole: «nonchè della integrità numerica delle popolazioni selvatiche».

1.193

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 1, dopo le parole: «citata direttiva», aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva medesima».

1.194

BRUNALE

Al capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito del territorio provinciale le deroghe sono attuate dalle province, sentiti gli A.T.C., secondo le modalità stabilite dalla legge regionale».

1.176 (nuovo testo)

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le deroghe in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non hanno effetto in aree agricole private».

1.180 (nuovo testo)

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono inapplicabili deroghe che abbiano per effetto conseguenze sulla tutela delle specie».

1.183 (nuovo testo)

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'esercizio delle deroghe di cui al presente comma, deve essere sempre esclusa la possibilità di deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE».

1.184 (nuovo testo)

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le misure di cui al presente comma non si applicano alle regioni che abbiano rilevato una pressione venatoria eccessiva negli ultimi cinque anni, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica».

1.187 (nuovo testo)

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione della fauna».

1.189 (nuovo testo)

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non è mai consentito derogare nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

1.190 (nuovo testo)

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il potere delle regioni nel disporre le deroghe è propositivo, essendo rimesso allo Stato il potere di negarle».

1.191 (nuovo testo)

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna sono escluse dall'esercizio delle deroghe a causa della forte pressione venatorie».

1.195

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatto sempre salvo il divieto:

a) di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva che possa portare, anche localmente, all'estenzione di una specie;

b) di qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b) della direttiva 79/409/CEE».

1.196

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure necessarie rivolte ad assi-

curare la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei, con l'obbligo di regolare e disciplinare lo sfruttamento di tali risorse con misure rivolte al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie di avifauna».

1.197

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare la facoltà di deroga di cui al presente articolo al fine di adottare misure di protezione e di salvaguardia più rigorose di quelle previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 79/409/CEE».

1.198

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, residenti e iscritti negli ambiti territoriali di caccia di propria competenza non possono essere abilitati a partecipare alle attività di prelievo stabilite dalle deroghe di cui al presente articolo».

1.199

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse».

1.200

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività oggetto della deroga non possono essere svolte in
fondi agricoli».

1.194 (nuovo testo)

BRUNALE

Dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito di ogni territorio provinciale le deroghe sono at-
tuate secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, sentiti gli Ambiti
territoriali di caccia e i Comprensori alpini».
